N. 70/22 v.g.

TRIBUNALE DI LANUSEI

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

- letta l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;
- esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
- ritenuto che la notificazione per pubblici proclami possa essere autorizzata, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, con decreto "*steso in calce all'atto da notificarsi*", quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti;
- ritenuto che nel decreto debbano poi essere designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati;
- sentito il pubblico ministero;
- ritenuta l'istanza ammissibile, attesa la difficoltà di identificazione e di chiamata in giudizio dei contraddittori;
- ritenuto che, in aggiunta alle formalità previste, il ricorso debba essere pubblicato, a spese della parte richiedente, per trenta giorni, sul sito internet del Ministero della Giustizia;
- visto l'art. 150 c.p.c.

P.Q.M.

Il Presidente del Tribunale, in accoglimento dell'istanza, autorizza la notificazione per pubblici proclami nei confronti dei destinatari indicati nella richiesta, anche nel caso di eventuale rinnovazione, disponendo che, in aggiunta alle formalità previste per legge, a spese della parte richiedente, il ricorso debba essere pubblicato, per trenta giorni, sul sito internet del Ministero della Giustizia.

Lanusei, 26 maggio 2022.

Il Presidente del Tribunale
(dott. Giorgio Cannas)